

All'art. 4 si attribuiscono soltanto i compensi per frustrazioni straordinarie di carattere saltuario ed occasionale.

- Art. 2 del cap. 2 (spese missionarie impiegate e diarie) lire 8 milioni.

Pur essendo state contenute le missioni allo stretto indispensabile, l'attuale residuo di stanziamento non può sofferire alle esigenze che si presenteranno fino alla chiusura dell'esercizio. Pertanto risulta necessaria la variazione proposta.

- Art. 3 del cap. 2 (sussidi) lire 1 milione.

La variazione in aumento viene proposta in quanto l'attuale stanziamento risulta quasi esaurito. Su tale articolo di spesa gravano le elargizioni effettuate a titolo di sussidio integrativo degli assegni mensili ridotti al personale in aspettativa per malattia (Delibera consiliare 28 giugno 1949), onde che il risultato nell'esercizio 1955 sensibilmente superiore a quello degli esercizi precedenti.

Titolo VII - Oneri inerenti al patrimonio.

Si propongono le seguenti variazioni in aumento per il cap. 2 (spese riflettenti i beni immobili).